



Il sostegno a famiglie e imprese

20 marzo 2020

Nicola Forte

LA PROROGA «TECNICA» (art. 60)



Proroga di tutti i versamenti verso la PA dal 16 marzo al 20 marzo 2020

- ✓ è irrilevante il luogo in cui opera il contribuente;
- ✓ Sono irrilevanti le dimensioni del contribuente (Ricavi o compensi professionali)

Versamenti prorogati:

- Iva;
- Contributi previdenziali;
- Ritenute d'acconto redditi di lavoro dipendente, assimilati, lavoro autonomo, agenti e rappresentanti di commercio, altre;
- Tasse sulle CC.GG. Numerazione libri sociali

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI

Disciplina diversa a seconda della tipologia di contribuente:

- ✓ Contribuenti di minori dimensioni;
- ✓ Contribuenti di maggiori dimensioni;
- ✓ Contribuenti facente parte delle categorie economiche maggiormente danneggiate (art. 8 del D.L. n. 9/2020);
- ✓ Contribuenti con sede legale o operativa nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI (Art. 62)

Contribuenti di minori dimensioni:

- ✓ Ammontare ricavi conseguiti nell'anno 2019 non superiori 2 milioni di euro;
- ✓ Ammontare di compensi percepiti nell'anno 2019 non superiori a 2 milioni di euro;
- ✓ Contribuenti forfetari

E' irrilevante la forma giuridica del contribuente



SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI (Art. 62)

Contribuenti di minori dimensioni


Sospensione dei versamenti in autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:

- a) delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati;
- b) Imposta sul valore aggiunto;
- c) contributi previdenziali e assistenziali, e premi per l'assicurazione obbligatoria

Indicazione tassativa



SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI (Art. 62)



Si applica la «proroga tecnica»: si versa entro il 20 marzo 2020

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI (Art. 62)

Si versa senza applicazione di sanzioni ed interessi



In un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020



Rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate
– la prima con scadenza 31 maggio 2020

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI (Art. 62)


Contribuenti di maggiori dimensioni



SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI (Art. 62)

Contribuenti di maggiori dimensioni

Versamento



SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI (Art. 61)

Non rileva né la localizzazione geografica, né i ricavi o i compensi dei contribuenti che operano nei seguenti settori (art. 8 D.L. n. 9/2020):


- ✓ Imprese turistico – ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator;
- ✓ Società e associazioni sportive dilettantistiche e professionistiche;
- ✓ Gestori di impianti sportivi, palestre, strutture per danza, fitness, centri sportivi, etc
- ✓ Attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- ✓ Noleggi di mezzi di trasporto;
- ✓ Asili nido;
- ✓ Scuole per l'infanzia;
- ✓ etc

Versamento entro il 31 maggio o max in 5 rate mensili; le associazioni sportive versano entro il 30 giugno

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI (Art. 61)

Soggetti che operano nei settori maggiormente danneggiati (art. 8 D.L. n. 9/2020)

2 marzo – 30 aprile 2020: ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati



Mese di marzo: Imposta sul valore aggiunto




Altri tributi: «Proroga tecnica»

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI TRIBUTARI (Art. 62)

Sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi da:

- ✓ dall'effettuazione delle ritenute alla fonte;
- ✓ dalle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale



Che scadono nel periodo 8 marzo 2020 – 31 maggio 2020

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI TRIBUTARI (Art. 62)


?

Nozione


Adempimento

Tributario

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI TRIBUTARI (Art. 62)



SOSPENSIONE ADEMPIMENTI TRIBUTARI (Art. 62)



SOSPENSIONE ADEMPIMENTI TRIBUTARI (Art. 62)

Sospensione

```
graph TD; A[Sospensione] --> B[Adempimento o obbligo]; B --> C[La norma fa riferimento agli adempimenti];
```

Adempimento o obbligo

La norma fa riferimento agli adempimenti

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI TRIBUTARI (Art. 62)


Modello TR 1° Trimestre

Entro 30 aprile 2020

Si applica la sospensione ?

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI TRIBUTARI (Art. 62)

- ✓ Dichiarazione Iva 2020;
- ✓ Modello TR 1° trimestre 2020;
- ✓ Esterometro: gennaio/marzo
- ✓ Modello Intrastat;
- ✓ Presentazione modello EAS associazioni:
- ✓ Variazioni dati Iva



L'adempimento deve essere posto in essere entro il 30 giugno senza l'irrogazione di sanzioni

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI TRIBUTARI (Art. 62)

Adempimenti
non sospesi

CU 2020

Trasmissione
telematica 31
marzo 2020

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI TRIBUTARI (Art. 62)


Adempimenti
non sospesi

Comunicazione
spese 730
precompilato

Trasmissione
telematica 31
marzo 2020

CONTRIBUENTI CON RICAVI < 400.000 EURO(Art. 62)

- ✓ Verifica ricavi/compensi 2019 < 400.000 euro;
- ✓ Mancata applicazione ritenuta alla fonte per ricavi o compensi incassati tra il 18 marzo 2020 e il 31 marzo 2020;



SOSPENSIONE DEI TERMINI AG. RISCOSSIONE (Art. 68)

Cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione

Scadenza 8 marzo – 31 maggio 2020


Versamenti in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020

SOSPENSIONE DEI TERMINI AG. RISCOSSIONE (Art. 68)

Art. 68: sospensione dei termini versamenti
dei carichi affidati agli agenti della riscossione



Periodo di scadenza 8 marzo – 31 maggio
2020



Esempio: cartella di pagamento che scade 8
aprile 2020

SOSPENSIONE DEI TERMINI AG. RISCOSSIONE (Art. 68)


Carichi affidati all'agente della riscossione

- Entrate tributarie

Carichi affidati all'agente della riscossione

- Entrate non tributarie

SOSPENSIONE DEI TERMINI AG. RISCOSSIONE (Art. 68)



SOSPENSIONE DEI TERMINI AG. RISCOSSIONE (Art. 68)

INPS

- Avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali

Agenzia delle entrate


- Gli avvisi di accertamento esecutivi

SOSPENSIONE DEI TERMINI AG. RISCOSSIONE (Art. 68)

Atti esclusi dalla sospensione dei termini:

- ✓ Avvisi bonari di cui al D.L. n. 78/2010;
- ✓ Rate in scadenza in base ai piani di rateazione riferite ad atti di adesione;
- ✓ Rate in scadenza per mediazioni e conciliazioni

SOSPENSIONE DEI TERMINI AG. RISCOSSIONE (Art. 68)



Entro il termine di scadenza della rata successiva

Attenzione: solo per le rate successive alla prima


SOSPENSIONE DEI TERMINI AG. RISCOSSIONE (Art. 68)



Presentazione ricorso introduttivo

SOSPENSIONE DEI TERMINI AG. RISCOSSIONE (Art. 68)

ATTENZIONE !



Art. 1 DPCM 24 febbraio 2020 («zona rossa iniziale». Sospensione «dei versamenti e degli adempimenti tributari»

TERMINI PROCESSUALI E CONTENZIOSO (Art. 83)

Art. 83, comma 1:

«Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020»

Art. 83, comma 21

«Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare»

TERMINI PROCESSUALI E CONTENZIOSO (Art. 83)

Notifica ricorso introduttivo Agenzia delle entrate



Notifica atto di reclamo mediazione ex art. 17 – bis D.Lgs n. 546/1992



Termini per la notifica sospesi dal 9 marzo al 15 aprile 2020

TERMINI PROCESSUALI E CONTENZIOSO (Art. 83)

Notifica ricorso in appello

Sei mesi dal deposito: termine processuale

Art. 83, c. 2: sospensione dal 9/3/2020 al 15/04/2020

TERMINI PROCESSUALI E CONTENZIOSO (Art. 83)

Sospensione termini ex D.L. n. 18/2020

Dal 9 marzo al 15 aprile 2020



Sospensione termini processuali periodo «estivo»

Dal 1° agosto al 31 agosto

Il periodo di sospensione dovrebbe «funzionare» con le medesime modalità

SOSPENSIONE DEI TERMINI ATTIVITA' UFFICI (Art. 83)

Art. 67, comma 1

«Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi all'attività di liquidazione, di controllo di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli Enti impositori

Art. 67, comma 4

«Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159».

L'anno 2015 si prescrive il 31 dicembre 2022 ?



SOSPENSIONE DEI TERMINI ATTIVITA' UFFICI (Art. 83)

Sospensione dei termini uffici


- 8 marzo – 31 maggio 2020

Sospensione termini ricorso introduttivo

- 9 marzo – 15 aprile 2020

Asimmetria nella durata

SOSPENSIONE DEI TERMINI ATTIVITA' UFFICI (Art. 83)



CONVOCAZIONE ASSEMBLEE DI SOCIETA' (Art. 106)


Deroga art.
2364 c.c.

Convocazione
assemblea
ordinaria

180 giorni
dalla chiusura
dell'esercizio

TRASFORMAZIONE IMPOSTE ANTICIPATE IN CREDITI (Art. 55)

Cessione entro il 31/12/2020 crediti V/debitori inadempienti



Inadempimento: mancato pagamento oltre 90 giorni



Trasformazione dei crediti per imposte anticipate e eccedenze ACE in crediti di imposta